CAMERA DEI DEPUTATI N. 2147

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 ottobre 1984 (Stampato n. 90)

d'iniziativa del senatore FILETTI

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 ottobre 1984

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a lire trentamila, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma precedente potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.